

SCHEMA DI CONTRATTO

**OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI MODALITÀ E STRUMENTI A SUPPORTO DELLE POLITICHE PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE TRA LE STRUTTURE CHE EROGANO SERVIZI PER IL LAVORO, SOCIALI E SOCIO-SANITARI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI.**

CIG

CUP

TRA

Regione Emilia-Romagna, (di seguito nominata, per brevità, RER), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379, in persona di \_\_\_\_\_, Responsabile del Servizio Lavoro della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro, domiciliato per le sue funzioni in V.le A. Moro 38, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante . \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante . \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_,

P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

- a. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste al prezzo, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b. l'Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'acquisizione del servizio di "assistenza tecnica alla progettazione e alla diffusione di modalità e strumenti a supporto delle politiche per favorire l'integrazione tra le strutture che erogano servizi per il lavoro, sociali e socio-sanitari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili", mediante gara a procedura aperta indetta con determinazione del proprio direttore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ inviato alla GUCE in data 20/06/2014;
- c. il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra con determinazione del direttore dell'Agenzia Intercenter-ER n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e. il Fornitore, con la presentazione dell'offerta, ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato;
- f. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e l'Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g. il Fornitore ha in essere/ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile (v. art. 20);

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara**

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco delle attività e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
- 2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
  - a) il Capitolato tecnico;
  - b) l'offerta tecnica;
  - c) l'offerta economica;

## **Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:
  - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore stesso relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della RER, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## **Art. 3 - Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di "assistenza tecnica alla progettazione e alla diffusione di modalità e strumenti a supporto delle politiche per favorire l'integrazione tra le strutture che erogano servizi per il lavoro, sociali e socio-sanitari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili", di cui al Capitolato Tecnico alla cui procedura di acquisizione è stato attribuito il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. \_\_\_\_\_ ed al cui progetto di investimento pubblico connesso è stato assegnato il codice Unico di Progetto (CUP) n. \_\_\_\_\_.
2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della RER ad eseguire tutte le attività oggetto del Contratto e nei limiti dell'importo aggiudicato.
3. L'oggetto del presente contratto è determinato a corpo. La prestazione del Fornitore è pertanto determinata sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi ed il prezzo pattuito è invariabile e prevede le seguenti macroattività, il cui dettaglio è presente nel Capitolato tecnico:
  - a. **disegno dei modelli, delle strutture e dei processi per l'integrazione tra servizi per il lavoro, servizi sociali e socio-sanitari**
  - b. **progettazione di standard informativi per la condivisione dei processi di lavoro per l'integrazione**

- c. definizione delle procedure per il monitoraggio dell'integrazione tra i servizi e delle prestazioni rivolte alle persone in condizione di disabilità**
- d. accompagnamento di operatori e responsabili dei servizi sociali, socio-sanitari e del lavoro all'adozione di modalità di lavoro utili all'integrazione dei servizi**

#### **Art. 4**

##### **Durata del contratto, servizi analoghi e attività complementari**

1. Fermo restando l'importo di cui al successivo art. 9, il presente Contratto ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione delle attività. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte della RER.
2. La Regione provvederà a comunicare formalmente la data di avvio dell'esecuzione del Contratto al Fornitore, ai sensi degli artt. 302 e 303 D.P.R. n. 207/2010.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la RER si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.
5. Se, per qualsiasi motivo, verrà a cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
6. Al Fornitore potranno altresì essere affidati servizi analoghi ai sensi, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 per due annualità successive.
7. Ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, la RER potrà affidare al Fornitore servizi complementari, non compresi nel Contratto iniziale, che a seguito di una circostanza impreveduta siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso. Il valore complessivo degli eventuali servizi complementari non potrà superare il 50% dell'importo iniziale del contratto.

#### **Art. 5 - Condizioni per l'erogazione dei servizi**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito al successivo art. 9, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale impiegato per l'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati (Capitolato, Offerta tecnica), pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della RER, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la RER da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della RER nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla RER e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla RER di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla RER.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

#### **Art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

- a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - b. prestare il servizio oggetto del presente Contratto nel rispetto di quanto previsto nel Contratto stesso, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - d. manlevare e tenere indenne la RER dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, compresa la relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla RER di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto ed in particolare;
  - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2. Tutte le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dal Fornitore in stretto collegamento con i collaboratori del Servizio Lavoro appartenente alla Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro che dovranno essere messi in grado di seguire i lavori in modo puntuale e nei tempi con essi concordati.
  - 3. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguite con continuità.
  - 4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla RER anche in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico e all'Offerta tecnica.
  - 5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico e nell'offerta Tecnica del fornitore.

## **Articolo 7 - Risorse professionali**

- 1. I servizi oggetto del presente contratto saranno realizzati dal Fornitore attraverso apposito gruppo di lavoro da questo costituito ed in stretto collegamento con i collaboratori del Servizio Lavoro appartenente alla Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro che dovranno essere

messi in grado di seguire i lavori in modo puntuale e nei tempi con essi concordati.

2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel Capitolato ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
3. Il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una o più risorse coinvolte nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere autorizzazione alla RER comunicando la motivazione e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale, fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari.
4. Il Fornitore riconosce, altresì, alla RER la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della RER di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la RER si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum. Il Fornitore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
6. Ove la RER ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
7. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della RER, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla RER nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo art. 16 d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

#### **Art. 8 - Varianti**

1. La RER potrà richiedere al Fornitore una variazione al contratto solo nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del D.P.R.207/2010.
2. In caso di aumento delle prestazioni ai sensi del 1° comma, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi di cui al presente Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni ai sensi del 1° comma, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi specificati nella dichiarazione d'offerta.

## **Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga agli adempimenti relativi alla regolarità contributiva e alla tutela dei propri lavoratori, compresi quelli del subappaltatore. Nel caso di ottenimento da parte della RER di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto (compreso il subappaltatore) per due volte consecutive, ai fini della tutela dei lavoratori, si darà attuazione a quanto previsto agli artt. 4, comma 2, e 6, comma 8, DPR n. 207/2010.
7. Il Fornitore si obbliga al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti propri o del subappaltatore. Nel caso in cui la RER venga a conoscenza di ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, si darà attuazione quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010;

## **Art. 10 - Corrispettivi e oneri**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso nei limiti dell'importo aggiudicato pari ad Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA per Euro \_\_\_\_\_ per IVA ai sensi di legge (22%) per un totale complessivo di Euro \_\_\_\_\_.
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico e all'offerta tecnica ove migliorativa.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce alle attività prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo



stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della RER.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

#### **Art. 11 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 10 è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto, e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche.
2. In caso di RTI, ciascun componente il Fornitore emetterà regolare fattura nei confronti della Regione per le parti dei servizi realizzati e di propria competenza, come previsto nell'offerta presentata e nell'atto costitutivo di cui in premessa, con l'indicazione degli estremi del Raggruppamento Temporaneo di riferimento, con il "visto di conformità" agli accordi previsti apposto dal mandatario sull'originale della fattura emessa dal mandante; tale documentazione di spesa sarà inoltrata alla Regione dal soggetto Capogruppo mandatario del Fornitore, al quale sarà effettuato il pagamento.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, il CIG e CUP e dovrà essere intestata e recapitata alla RER nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel presente contratto e nel capitolato tecnico al seguente indirizzo:

**Regione Emilia-Romagna  
Servizio Lavoro  
V.le A. Moro 38  
40127 Bologna**

4. I pagamenti dei corrispettivi avverranno sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato dal Fornitore e al medesimo intestato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. secondo le seguenti modalità:
  - dovranno essere presentati periodici stati di avanzamento contenenti idonea documentazione delle attività svolte nel periodo di riferimento;

- la Regione, quindi, provvederà all'accertamento delle prestazioni effettuate sia in termini di qualità che di quantità ed autorizzerà, ai sensi della normativa vigente, l'emissione della relativa fattura;
- il pagamento della fattura avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, previo controllo sull'assenza di errori sostanziali.

La periodicità di tali stati di avanzamento sarà concordata con la Regione a seguito della valutazione del piano di attività presentato nell'offerta tecnica.

L'ultima quota a saldo, pari ad almeno il 5% dell'intero importo, sarà corrisposta secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere presentata una relazione dettagliata che contenga una relazione secondo modalità e con contenuti da stabilirsi da parte della RER nonché una relazione economico-finanziaria sulle attività svolte, ;
  - la Regione, quindi provvederà all'emissione del certificato di verifica di conformità ed autorizzerà, ai sensi della normativa vigente, l'emissione della relativa fattura, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 207/2010;
  - il pagamento della fattura avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, previo controllo sull'assenza di errori sostanziali.
5. Sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa sarà operata una ritenuta del 0,50%, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010. Tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  6. I termini di pagamento di cui sopra (30 giorni) decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte della RER, riscontrata priva di errori sostanziali. Il riscontro e l'eventuale contestazione sono effettuati tempestivamente rispetto al ricevimento della fattura, attestata dal protocollo di arrivo.
  7. Non sono previste forme di anticipazione.
  8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
  9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività.
  10. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite posta elettronica certificata.

## **Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato, anche in forma non esclusiva, per ogni transazione relativa al presente contratto e i nominativi delle persone autorizzate ad operarvi, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
3. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
4. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione stessa.
6. La Regione verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

## **Art. 13 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ. e il Fornitore sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 14 - Penali**

- 1. In caso di mancato rispetto di quanto richiesto dal Capitolato tecnico e definito nell'offerta tecnica presentata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla RER le penali riportate al successivo punto 2. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale.
- 2. Le penali di cui al punto precedente saranno definite nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% salvo che il ritardo non derivi da cause imputabili alla RER; Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 3. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla RER per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
- 4. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
- 5. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso la RER ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della RER, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione

per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 15 - Cauzione definitiva**

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, presenta una cauzione definitiva in favore della RER secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto; in caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la RER, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della RER a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla RER.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della RER.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la RER ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

#### **Art. 16 - Proprietà dei prodotti**

1. La RER acquisisce la proprietà dei prodotti a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite e danni ai prodotti forniti, fino alla perfetta esecuzione delle prestazioni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità della RER medesima se le perdite e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione collegata alle attività ed ai servizi oggetto del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della RER che potrà, quindi, disporre

senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

#### **Art. 17 - Sicurezza, Privacy e Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al punto precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al punto 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la RER ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla RER delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice) e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire alla RER che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto della RER siano prestati in piena conformità a quanto previsto dal Codice, e che ai dati trattati siano applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della RER attinente le procedure adottate dal Contrante in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della RER, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto.
10. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della RER.
11. Il Fornitore risponde nei confronti della RER per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

#### **Art. 18 - Risoluzione**

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, la RER potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.,

previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con tramite posta elettronica certificata, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati ed in particolare nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
  - b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'regione;
  - f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
  - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - h) nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - i) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato con comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) dalla RER per porre fine all'inadempimento, la medesima RER ha la facoltà di considerare risolti di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la RER ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima RER al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Art. 19 - Recesso**

1. La RER ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di

almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..
3. La RER ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazioni dalla legge 135/2012;

#### **Art. 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della RER regionale e/o di terzi, in virtù del servizio oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne



la RER, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla RER, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

#### **Art. 21 - Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è autorizzato dalla Regione, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi e nel rispetto di tutto quanto previsto dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
2. Il Fornitore dovrà inoltrare alla Regione la richiesta di autorizzazione al subappalto con la quale comunica il nome del subappaltatore, le attività oggetto del contratto di subappalto e relativo importo, nonché la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000:

- che nel contratto di subappalto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari (v. precedente art. 12).
- l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento con l'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 2359 del CC (in caso di RTI tale dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascun componente l'RTI)

Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, in particolare:

- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
  - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38;
  - la dichiarazione del subappaltatore attestante la non sussistenza di alcuno dei divieti di cui agli artt. 67 e 76 del D.lgs. 159/2011 e s.m
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
  4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti

della Regione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Su richiesta della Regione il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
11. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
12. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dalla Regione. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Regione risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'RER regionale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la RER ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 23 - Diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto d'autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della RER una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui servizi forniti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'RER stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

3. La RER si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima RER la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della RER, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

#### **Art. 24 - Conciliazione presso la CCIAA**

Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

#### **Art. 25 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la RER, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **Art. 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 27 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali.**

L'attività di cui al presente contratto ricomprende il seguente trattamento di dati personali:

- trattamento ID 261 - Elaborazioni dati sul Sistema Informativo Lavoro (SIL) e quei trattamenti che in futuro vi verranno affidati per iscritto.

Le attività di cui al presente contratto comportano la designazione del Fornitore quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico:
  - determinazione n. 14852/2011 "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa";
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007) ;
- e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali di cui alle Determinazioni nn. 2651/2007 e 2653/2007;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

- nell'invio di specifici report a cadenza annuale entro il 30 aprile e/o a richiesta, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni (di seguito riportate a titolo esemplificativo):
  - attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali
  - attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c
  - adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
  - predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

I Disciplinari tecnici menzionati sono allegati al presente atto o pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

#### **Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
  - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **Art. 29 - Clausola finale**

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la REGIONE EMILIA- ROMAGNA

Per il Fornitore

La Responsabile del  
Servizio Lavoro  
(nome e cognome)

Il Legale rappresentante  
(nome e cognome)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante della Società mandataria del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Durata del contratto, servizi analoghi e attività complementari), Art. 5 (Condizioni per l'erogazione dei servizi), Art. 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 7 (Risorse professionali), Art. 8 (Varianti), Art. 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), (Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto). Art. 10 (Corrispettivi e oneri), Art. 11 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Art. 13 (Trasparenza), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Cauzione definitiva), Art. 16 (Proprietà prodotti), Art. 17 (Sicurezza, Privacy e Riservatezza), Art. 18 (Risoluzione), Art. 19 (Recesso), Art. 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 21 (Subappalto), Art. 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 23 (Diritti d'autore), Art. 24 (Conciliazione presso la CCIAA), Art. 25 (Foro competente), Art. 26 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 27 (Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali), Art. 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 29 (Clausola finale).

per IL FORNITORE

Bologna, \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante

---